



COMUNE di TARSIA

Provincia di Cosenza

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE

N. 109

Data: 15/10/2019

OGGETTO: Opposizione Ordinanza - Ingiunzione Prot. n. 337604/SIAR. del 30.09.2019 emessa dalla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio Settore n. 2 nei confronti del Sindaco pro-tempore del comune di Tarsia - obbligato in solido - Nomina del legale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di ottobre, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Municipale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 19:30. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
AMERUSO Roberto	Sindaco	SI
BARONE Cristian	Vicesindaco	SI
SCAGLIONE GIANCLAUDIO	Assessore	SI
IN CARICA N. 3	PRESENTI N. 3	ASSENTI N. 0

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. AMERUSO Roberto e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott.ssa ROMEO Giuseppina, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamato il processo verbale di accertamento n. 50239 del 19/12/2014, redatto dall'ArpaCal Dipartimento di Cosenza, con il quale è stata accertata la violazione dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006, sanzionata dall'art. 133, comma 2, dello stesso decreto, nei confronti del sig. Ameruso Roberto in qualità di Sindaco p.t. del comune di Tarsia (CS) – Trasgressore – nonché dello stesso Sindaco p.t. e del sig. Baffa Alfonsino, in qualità di Amministratore Unico della ditta Depureco, - Obbligati in solido – per lo scarico dell'impianto di depurazione comunale di Tarsia (CS) in loc. Vallone San Giovanni, risultato privo dell'autorizzazione prevista dalla norma;

Vista l'ordinanza Ingiunzione emessa dalla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio Settore N. 2 della Regione Calabria, protocollo n. 337604/SIAR. del 30.09.2019, notificata, a mezzo del servizio postale in data 03.10.2019, assunta al protocollo dell'ente n. 5674 del 10.10.2019, al Comune di Tarsia Sindaco nella persona del Sindaco pro-tempore, obbligato in solido, con la quale:

ordina al comune di Tarsia, nella persona del Sindaco p.t. titolare dello scarico - Obbligato in Solido - di pagare la somma dell'importo complessivo di € 6.007,95 (€ 6.000,00 quale sanzione

amministrativa ed € 7,95 per spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per l'infrazione di cui sopra;

ingiunge al comune di Tarsia nella persona del Sindaco p.t. titolare dello scarico - Obbligato in Solido - di versare la somma dell'importo complessivo di € 6.007,95, entro trenta giorni dalla notifica della predetta ordinanza alla Regione Calabria;

Ritenuto, stante le argomentazioni addotte nell'ordinanza e la documentazione acquisita agli atti del Comune, di promuovere ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione in argomento;

Considerato che, ai fini della promozione del giudizio oggetto del presente atto, si rende opportuna pertanto l'assistenza tecnica di un legale abilitato all'esercizio della professione in tale sede, non avendo il Comune, tra i propri dipendenti un avvocato abilitato all'esercizio della professione di Avvocato;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 (nuova disciplina normativa dei contratti pubblici), in base alle quali si può ritenere che gli incarichi di difesa legale siano assimilabili agli appalti riguardanti i "servizi esclusi", fermo restando che detti incarichi sono in ogni caso soggetti ai principi di cui all'art. 4 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e quindi, tra gli altri, ai principi essenziali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

PRECISATO che quanto sopra evidenziato lascia comunque impregiudicata la questione relativa all'effettiva qualificazione del contratto di patrocinio legale;

EVIDENZIATO, inoltre, che non risulta smentito l'orientamento giurisprudenziale (*ex alteris*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) secondo cui il patrocinio legale, riferito a singolo incarico o anche a incarico episodico legato alla necessità contingente, sia da configurare come contratto d'opera intellettuale e non già come appalto di servizi;

RICHIAMATA a tale proposito anche la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28.05.2015, n. 1197, secondo cui: "Nel caso in cui l'incarico professionale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio o assistenza in termini di consulenza, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa, essendo l'amministrazione unicamente tenuta ad affidare l'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata motivazione, al fine di rendere doverosamente comprensibili all'esterno le ragioni che inducono a riporre fiducia su un determinato professionista";

RICHIAMATA altresì la sentenza del T.A.R. Puglia n. 875 del 31.05.2017 che, con riferimento anche alla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, evidenzia in particolare come l'affidamento di incarico legale relativo all'attività di contenzioso sia sottratta al Codice dei contratti pubblici;

RILEVATO che persistere dunque, anche dopo il varo del nuovo Codice dei contratti pubblici, un ambito di apprezzamento discrezionale in base al quale spetta all'amministrazione valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare o in termini di contratto d'opera intellettuale o in termini di appalto di servizi gli incarichi tecnico - professionali da affidare (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, 162/2016/PAR);

EVIDENZIATO che, nella diversa ipotesi nella quale anche l'incarico di patrocinio legale sia ascrivibile alla sfera degli appalti di servizi, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n.57/2017, prevede che per quelli di importo inferiore a 40.000 euro (come nel caso di specie) si possa procedere ad affidamento diretto, dunque senza previa consultazione di due o più operatori, purché detto affidamento sia motivato e comunque rispettoso dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO dunque, per tutte le ragioni sopra richiamate, che si possa procedere all'affidamento diretto dell'incarico di patrocinio legale di cui in oggetto;

RITENUTO, ai fini della difesa dell'Ente, che per la vertenza in questione sussista adeguata motivazione giustificativa per conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Gilda Toscano, con studio legale;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.,i, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Atteso che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visti:

- lo Statuto;
- il D.l.vo 267/2000 e s.m.i;

Con voti unanimi resi legalmente

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata

2. di proporre ricorso innanzi il Tribunale di Castrovillari, ai fini dell'opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione Prot. n. 337604/SIAR del 30/09/2019, emessa dalla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio Settore n. 2, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria , per la violazione specificata in narrativa;

3. di conferire a tal fine incarico legale all'Avv. Gilda Toscano, con studio legale a Cosenza Viale Mancini traversa Chinnici n. 263/b, a rappresentare questo Ente in merito al punto 2 di cui sopra;

4. di rilasciare procura a favore dell'avvocato Gilda Toscano;

5. di demandare al Responsabile dell'area amministrativa ogni altro adempimento, ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Con successiva, separata ed unanime votazione

DELIBERA

1. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere con la massima tempestività ad apprestare ogni e qualsiasi adempimento organizzativo che consenta la migliore e più efficace tutela legale degli interessi e delle ragioni dell'Ente.

Pareri e controlli preventivi, espressi ai sensi degli artt. 49 c.1e 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole Data 15/09/2019	AREA AMMINISTRATIVA F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO
---	--

PER LA REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE Si esprime parere favorevole. Data 15/10/2019	AREA FINANZIARIA F.to: Dott. Giuseppina ROMEO
--	--

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
F.to Avv. Roberto AMERUSO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina ROMEO

La pubblicazione all'albo pretorio on line è iniziata il 24 OTT. 2019 e avrà la durata di quindici giorni consecutivi.

Registro affissioni, prot. n. _____

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to: G. ROMEO

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari, con nota del 24 OTT. 2019 prot. n. 5966, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa G. ROMEO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva, perché:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.

Data 24 OTT. 2019 IL SEGRETARIO COM.
F.to Dott.ssa G. ROMEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 24 OTT. 2019 al _____ senza che sia pervenuta richiesta di controllo.

Data 24 OTT. 2019 IL SEGRETARIO COM.
F.to Dott.ssa G. ROMEO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Romeo